



# Difesa<sup>Area</sup>Medico-Sanitaria

## CONDIZIONI PARTICOLARI

Il presente fascicolo, congiunto al "MODELLO CA 2014/DAM", compone nell'insieme le Condizioni Generali di Assicurazione.

### ESTENSIONI DI GARANZIA

(valide solo se espressamente indicate nel frontespizio della polizza e se per esse è stato corrisposto il relativo premio)

#### VERTENZE COL DATORE DI LAVORO

In estensione a quanto previsto all'Art. 14, la garanzia viene prestata anche per la tutela dei diritti del Contraente in qualità di lavoratore subordinato o parasubordinato, qualora debba sostenere vertenze nascenti dal suo contratto di lavoro, compresa l'eventuale azione di rivalsa che il datore di lavoro intenda esercitare nei suoi confronti per ottenere il risarcimento di quanto pagato a terzi.

#### ANTICIPO SPESE PENALE DOLOSO

A parziale modifica di quanto previsto all'Art.14 lett. b), nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, la Società provvederà all'anticipo delle spese, nel limite della somma di € 3.000, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento o derubricazione del reato da doloso a colposo o in caso di estinzione del reato, la Società richiederà allo stesso, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio.

#### PACCHETTO CONTRATTUALE

In estensione a quanto previsto all'Art. 14, la garanzia viene prestata anche per la tutela dei diritti del Contraente nell'ambito dell'attività dichiarata in polizza, qualora debba sostenere vertenze per :

- controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi;
- controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro;
- controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in polizza ove viene svolta l'attività;

#### VERTENZE CONTRATTUALI CON I PAZIENTI ESCLUSO IL RECUPERO DEI CREDITI

In estensione a quanto previsto all'Art.14 la garanzia viene estesa alle vertenze di natura contrattuale ed extracontrattuale con i pazienti, con esclusione del recupero dei crediti e con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo.

#### VERTENZE CONTRATTUALI CON I PAZIENTI COMPRESO IL RECUPERO DEI CREDITI

In estensione a quanto previsto all'Art.14 la garanzia viene estesa alle vertenze di natura contrattuale ed extracontrattuale con i pazienti, compreso il recupero dei crediti e con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo.

#### PACCHETTO DIFESA AL VOLANTE

In estensione a quanto previsto all'Art. 14, la garanzia viene prestata anche per la tutela dei diritti delle Persone Assicurate in relazione alla proprietà, alla guida o all'utilizzo di veicoli.

Tale tutela si sostanzia nella:

- Difesa Legale** nel caso in cui le Persone Assicurate subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; sono compresi i danni subiti alle persone e alle cose di loro appartenenza;
- Difesa Legale** nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale. Si intendono comprese in garanzia anche le vertenze aventi per oggetto l'acquisto e la vendita di veicoli a motore.
- Difesa Legale** delle Persone Assicurate qualora siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Qualora l'Assicurato sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada



(fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, la Società rimborserà all'Assicurato le spese legali garantite in polizza. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

- d) **Difesa Legale** delle Persone Assicurate qualora debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
- e) **Difesa Legale** delle Persone Assicurate qualora debbano presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, irrogate in conseguenza diretta ed esclusiva di un incidente stradale e connesse allo stesso;
- f) **Difesa Legale** delle Persone Assicurate qualora a parziale deroga di quanto previsto all'Articolo 23 - Esclusioni, debbano presentare opposizione avverso l'Autorità competente avverso l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa.

Tale garanzia vale:

- quando l'applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull'attribuzione della responsabilità;
- ove la sanzione amministrativa non fosse connessa ad un incidente della circolazione stradale, o non avesse influenza sulla dinamica dello stesso o sull'attribuzione di responsabilità la garanzia di cui alla lettera f) sarà operante con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo, ove ne sussistano i presupposti per presentare il ricorso e l'ammontare della sanzione sia superiore ad € 100,00. La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla predisposizione dell'opposizione e/o del ricorso, restando a carico dell'Assicurato l'onere di provvedere al deposito o alla presentazione dello stesso agli Uffici competenti.

#### PERSONE ASSICURATE:

Le garanzie operano a favore:

- se la copertura è prestata su veicolo identificato: del proprietario, del conducente e dei trasportati di tale veicolo;
- se la copertura è prestata su persona identificata: di tale persona, del proprietario e dei trasportati del veicolo da lei condotto.

#### ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa se:

- il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente, oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante; tale esclusione opera solo per il Conducente Assicurato;
- il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA; tale esclusione opera solo per il proprietario del veicolo.
- il veicolo è usato in difformità da immatricolazione; tale esclusione opera solo per il proprietario del veicolo.

#### GARANZIE RAMO PERDITE PECUNIARIE INCLUSE NEL PACCHETTO DIFESA AL VOLANTE INDENNITA' E RIMBORSI

La garanzia viene altresì prestata per il rimborso delle seguenti spese ed il pagamento delle seguenti indennità:

La Società assicura:

1. il rimborso delle spese di recupero e traino del veicolo a seguito di guasto o incidente, dal luogo dell'arresto fino ad un officina, con un massimo di:

<i>tipo di veicolo</i>	<i>Italia, Stato Vaticano e San Marino</i>	<i>Paesi europei e Paesi che si affacciano sul Bacino del Mare Mediterraneo</i>
veicoli conducibili con patente di guida A – B	€ 105,00	€ 155,00
tutti gli altri veicoli	€ 210,00	€ 310,00

sono altresì comprese le integrazioni a liquidazioni effettuate da altra Compagnia di assicurazione;

2. indennità di € 100,00 complessive per duplicazione del Documento di Guida, della Carta di circolazione, del Certificato di proprietà o della targa del veicolo distrutti, smarriti o sottratti.



### RECUPERO PUNTI E RIESAME PATENTE

La Società assicura, nel caso in cui le Persone Assicurate subiscano una decurtazione di punti dal loro Documento di Guida, in conseguenza di violazioni di articoli del Nuovo Codice della Strada commesse successivamente alla decorrenza della copertura assicurativa:

1. il rimborso delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 500,00, quale contributo alle spese di partecipazione ad un corso di aggiornamento organizzato da Autoscuola o da altri soggetti autorizzati, per recuperare i punti perduti;
2. il rimborso delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 1.000,00 qualora, a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, si renda necessario sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione del Documento di Guida, a condizione che l'Assicurato che ne aveva la possibilità, abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per riacquistare il punteggio perduto.

I rimborsi non sono cumulabili tra loro in caso di contemporanea decurtazione dei punti su più Documenti di Guida appartenenti al medesimo Assicurato.